

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523



Ufficio I

Roma, 14 NOV. 2013

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Salerno

Oggetto: art. 40, comma 1-ter, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

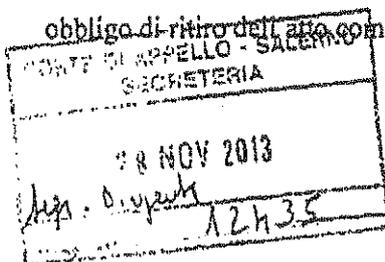
Con riferimento al quesito posto con la nota prot. n. 10079 del 24/10/2013, che per comodità di lettura si allega in copia alla presente, si rappresenta quanto segue.

Con l'art. 16, comma 14, del D.L. n. 179/2012, è stato aggiunto all'art. 40 del DPR 115/02, il comma 1-ter, il quale dispone che *"l'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile"*.

La succitata disposizione normativa è stata inserita all'art. 40 del DPR 115/02 il quale, al comma 1, prevede, che con D.P.R., da emanarsi su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne siano individuati gli importi ed i tipi di supporto.

Ciò posto, si ritiene che l'importo del diritto di copia maggiorato di 10 volte, quale sanzione prevista dal comma 1-ter dell'art. 40 del DPR 115/02, debba essere applicato ogni volta che venga rilasciata la copia di un atto la cui notifica o comunicazione è avvenuta in cancelleria per causa imputabile al destinatario e, quindi, anche ad eventuali copie richieste, in copia conforme o semplice, in una fase successiva a quella della comunicazione o notificazione, posto che la norma in questione non reca alcuna distinzione né del tipo di copia né del momento temporale della richiesta.

Resta inteso che l'importo maggiorato del diritto di copia dovrà essere applicato nel caso in cui venga richiesta la copia dell'atto in questione non potendosi rinvenire, in capo al destinatario, un obbligo di ritiro dell'atto comunicato o notificato in cancelleria.



Il Direttore Generale

Marco Mancinetti



m_dg.D0G07.01/02/2013.0002667.U



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Sigg. Presidenti
Sigg. Dirigenti amministrativi
delle Corti di Appello
Loro Sedi

Sigg. Presidenti
Ai sigg. Dirigenti amministrativi
dei Tribunali
Loro Sedi

Sigg. Magistrati Referenti Informatici Distrettuali
presso le Corti di Appello-settore civile
Loro Sedi

Sigg. Magistrati di Riferimento per l'Informatica - settore civile
presso i Tribunali
Loro Sedi

e, p.c. Sig. Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro della Giustizia
Sede
Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria
Pres. Luigi Birritteri
Sig. Vice Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria
Cons. Antonio Mungo
Sede

Sig. Direttore Generale di Statistica
Sede

Sigg. Dirigenti CISIA
Loro Sedi

Oggetto: Indicazioni operative destinate agli Uffici giudiziari in merito a recenti modifiche normative (D.M. 209/2012 e D.L. 179/2012).

Si unisce alla presente il documento recante "Indicazioni operative relative a modifiche normative - DM 209/2012 e DL 179/2012)"

Si prega di darne massima diffusione.

Distinti saluti
Il Direttore Generale
Daniela Invernizzi

Allegato 1: Indicazioni operative relative a modifiche normative - DM 209/2012 e DL 179/2012

Premessa

Il presente documento intende fornire indicazioni operative relativamente alle modifiche normative recentemente introdotte in tema di deposito atti del giudice e comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria.

Non vengono al momento fornite indicazioni relativamente alle modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotte dall'art. 17 del decreto legge 179/2012,¹ essendo in corso verifiche tecniche e approfondimenti alle funzionalità a tale scopo rese disponibili dai sistemi dell'area civile. .

Deposito atti del giudice

Il D.M. 209/2012² ha così modificato ed integrato il D.M. 44/2011:³

- 1) *"L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico"* (art. 15, comma 1); pertanto **non è più richiesta** la controfirma digitale del cancelliere per dare valore al deposito telematico di un provvedimento del magistrato ; la relativa funzionalità, disponibile in SICID e SIECIC, può essere ignorata; si provvederà ad eliminarla definitivamente.
- 2) *"L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale ..."* (art. 35, comma 1); il decreto che attribuisce valore legale agli atti depositati telematicamente presso un ufficio giudiziario diventa necessario solo per atti provenienti da un soggetto abilitato esterno; esso non sarà più necessario per dare valore legale al deposito, eseguito tramite "consolle" dei provvedimenti redatti dal magistrato. In altri termini, i provvedimenti del giudici, qualora redatti, firmati digitalmente e depositati telematicamente tramite la "consolle del magistrato" sono di per sé validi a tutti gli effetti come originali informatici.

La Direzione Generale è disponibile fin d'ora ad erogare apposite sessioni formative (in aula e tramite assistenza "on-the-job"), a beneficio dei magistrati e del personale di cancelleria, relativamente all'utilizzo della consolle del magistrato e delle funzionalità del processo telematico; occorre a tal fine indirizzare un'apposita richiesta a DGSIA, precisando il numero di beneficiari e il periodo richiesto.

L'installazione della consolle del magistrato viene effettuata, su richiesta, dalla società che opera l'assistenza in loco, sui personal computer forniti dall'Amministrazione.

¹ Convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (pubblicata nella G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 208) – la data di entrata in vigore del provvedimento è il 19 dicembre 2012 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 ("legge di stabilità 2013" - pubblicata nella G.U. n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212).

² Decreto del Ministro della giustizia n. 209 del 15 ottobre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2012.

³ Decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.».

Sistemi Informatizzati Area Civile

indicazioni operative relative alle modifiche normative (DM 209/2012 e DL 179/2012)

Si rammenta che l'accesso e l'utilizzo della consolle del magistrato è subordinato al possesso della smart card di firma digitale. Per richiedere una nuova carta, per il rinnovo di una carta in scadenza o nel caso di smarrimento del PIN si veda:

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_13&contentId=SPR551.

Comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria

L'art. 16 del decreto legge 179/2012 ha introdotto le seguenti novità:

Esclusività della comunicazione telematica

La precedente disciplina prevedeva, per la gestione dell'impossibilità dell'invio tramite PEC, due situazioni:

- uffici in cui è attivo il decreto ministeriale ex art. 51,⁴ secondo il quale la comunicazione/notificazione alla parte non dotata di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) viene effettuata in cancelleria;
- uffici in cui si applica l'art. 136 c.p.c.,⁵ secondo il quale la comunicazione di cancelleria, destinata ad un qualsiasi soggetto coinvolto nel procedimento, viene consegnata a mani, con fax o ufficiale giudiziario solo se non è possibile procedere per via telematica .

Il D.L. 179/2012 prevede che le comunicazioni/notificazioni a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per via telematica, secondo la seguente schematizzazione:

<i>destinatario</i>	<i>invio</i>	<i>gestione 'impossibilità invio telematico'</i>
Professionista con obbligo PEC	Telematico (PEC)	Deposito in cancelleria nel caso di: <ul style="list-style-type: none">avviso di mancata consegna per cause imputabili al destinatariomancata istituzione o comunicazione indirizzo PEC Art 136 cpc, c. 3, art 137 e ss. cpc in caso di <ul style="list-style-type: none">impossibilità all'invio telematico per cause non imputabili al destinatario.
Parte che sta in giudizio personalmente con PEC non rintracciabile in pubblici elenchi	Telematico (PEC), se la parte ha esplicitamente indicato una PEC per lo specifico procedimento	Deposito in cancelleria nel caso di <ul style="list-style-type: none">avviso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario Artt. 136-c.3, 137 e ss. cpc in caso di <ul style="list-style-type: none">impossibilità all'invio telematico per cause non imputabili al destinatario.
	Artt 136 -c.3, 137 e ss. cpc, se la parte non ha indicato una PEC per lo specifico procedimento	

⁴ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ora parzialmente abrogato.

⁵ modificato dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183

Sistemi Informatizzati Area Civile

indicazioni operative relative alle modifiche normative (DM 209/2012 e DL 179/2012)

P.A. in giudizio tramite proprio dipendente	Telematico (PEC) ⁶	Deposito in cancelleria nel caso di <ul style="list-style-type: none">• avviso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario• mancata istituzione o comunicazione indirizzo PEC Art 136 cpc, c. 3, art 137 e ss. cpc in caso di impossibilità all'invio telematico per cause non imputabili al destinatario.
---	-------------------------------	---

Tabella 1

Tali disposizioni acquistano efficacia:

- a) per le comunicazioni e notificazioni destinate ai difensori dei procedimenti presso Tribunali e Corti di Appello:
- da subito per gli uffici in cui è attivo il decreto ministeriale ex art. 51;
 - decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 179/2012 (quindi **dal giorno 18 febbraio 2013**) per tutti gli uffici che al momento operano ai sensi dell'art 136 cpc ;
- b) per le comunicazioni e notificazioni destinate a soggetti diversi dai difensori, obbligati a disporre di PEC ai sensi della legge 2/2009, nei procedimenti presso Tribunali e Corti di Appello: decorsi 300 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 179/2012 (quindi dal giorno 16 ottobre 2013).

L'adozione di tali disposizioni presso gli Uffici del Giudice di Pace deve essere preceduta dall'emissione di un decreto ministeriale (sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e l'Ordine degli Avvocati), che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda l'operatività tramite i sistemi informatizzati di gestione dei registri SICID e SIECIC⁷ si rappresenta quanto segue:

- 1) l'invio della comunicazione/notificazione in modalità telematica viene eseguito in modo automatico dal sistema di gestione dei registri (SICID e SIECIC): il sistema, dopo aver individuato l'indirizzo PEC del destinatario, confeziona il messaggio di posta elettronica e procede all'invio riportando all'utente l'esito dello stesso (avvenuta ricezione o mancata consegna). Nel caso di mancata consegna o di mancata individuazione dell'indirizzo PEC del destinatario, **il sistema considererà automaticamente la comunicazione/notificazione depositata in cancelleria**. In questi casi, sarà comunque **necessario un intervento manuale** del cancelliere (supportato dai tecnici dell'Amministrazione) **al fine di individuare se la causa è imputabile o meno al destinatario** (si veda il paragrafo *Gestione dei mancati invii telematici*);

⁶ L'indirizzo di PEC a cui la P.A. vuole ricevere le comunicazioni/notificazioni deve essere comunicato al Ministero della Giustizia nelle modalità previste dal DM 44/2011. La comunicazione deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 179/2012 (art 16 comma 12)

⁷ i sistemi saranno configurati, a cura del CISIA..

Sistemi Informatizzati Area Civile

indicazioni operative relative alle modifiche normative (DM 209/2012 e DL 179/2012)

- 2) dal punto di vista dell'utilizzo da parte dell'utente delle funzionalità di invio delle comunicazioni/notificazioni non vi è alcuna modifica sostanziale: le maschere restano pressoché invariate;
- 3) è immediatamente disponibile una funzionalità che permette la gestione informatizzata dei "ritiri in cancelleria": selezionando il nominativo del soggetto, il sistema elenca tutte le comunicazioni e notificazioni destinate al soggetto che risultano depositate in cancelleria (tutte quelle per le quali non è stato possibile procedere via PEC o che hanno ottenuto esito di mancata consegna);
- 4) non è necessario effettuare alcuna stampa né della comunicazione telematica né della ricevuta di avvenuta consegna/mancata consegna -se non per la consegna al destinatario- in quanto sono entrambe conservate all'interno del fascicolo informatico, ai sensi del D.M. 44/2011;
- 5) è fondamentale **mantenere pulite le anagrafiche** dei soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento (difensori, professionisti, parti,...), con particolare e indispensabile attenzione alla correttezza del codice fiscale; questo è l'elemento attraverso il quale il sistema recupera l'indirizzo di PEC del destinatario memorizzato in un registro unico a livello nazionale (REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI). Nel caso in cui, nel SICID/SIECIC, il codice fiscale del soggetto destinatario sia errato o mancante, il sistema si comporterà come se il soggetto fosse privo di PEC (vedi punto 1). Si rammenta, allo scopo di poter dare eventualmente delucidazioni agli avvocati, che l'indirizzo PEC dell'avvocato deve essere comunicato al Ministero della Giustizia dall'ordine o dall'ente di appartenenza secondo le modalità previste dal DM 44/2011 e illustrate nel Portale dei Servizi Telematici (<http://pst.giustizia.it>) alla sezione Schede Pratiche.

Nel seguito, si riportano le modifiche in corso di realizzazione sui sistemi:

- relativamente alle notificazioni, il sistema prevedrà la redazione automatica della relazione di notificazione, come previsto dall'ultimo periodo dell'art 16, comma 4, del DL 179/2012;
- nel caso di notificazione, la visualizzazione/stampa della "ricevuta telematica" permetterà di visualizzare anche l'atto allegato all'invio;⁸
- l'utente avrà a disposizione una funzionalità per la visualizzazione dell'esito delle comunicazioni/notificazioni e potrà accedere al contenuto originale della Ricevuta di Avvenuta Consegna o dell'avviso di mancata consegna;
- la funzionalità di comunicazione/notificazione sarà estesa al fine di gestire l'invio anche nei confronti di soggetti diversi dal difensore;
- sarà sviluppata una funzionalità che permette di associare ad una parte che sta in giudizio personalmente un indirizzo di PEC specifico da utilizzare per l'invio delle comunicazioni/notificazioni.

⁸ La ricevuta di avvenuta consegna sarà infatti di tipo "completa" per le notificazioni e "breve" per le comunicazioni.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo dell'Ufficio, essendo stato introdotto il deposito in cancelleria in tutti i casi esemplificati in Tabella 1, si considera opportuno valutare sin da subito l'opportunità di istituire un apposito ufficio/sportello per gestire agevolmente il ritiro degli atti da parte dei soggetti destinatari. Soprattutto negli uffici di medie-grandi dimensioni, l'accorgimento potrà prevenire ed evitare file e attese di pubblico davanti alle cancellerie, permettendo alle stesse lo smaltimento del lavoro di ufficio.

Trasmissione del testo integrale del provvedimento⁹

I sistemi di gestione dei registri (SICID e SIECIC) prevedono la possibilità di allegare alla comunicazione/notificazione un provvedimento che deve essere preventivamente acquisito a sistema attraverso l'associazione ad un evento.

Il provvedimento può essere un originale informatico (è il caso di atto depositato telematicamente dal magistrato tramite Consolle): in questo caso è necessario prima accettare il deposito del magistrato (senza necessità di apporre firma digitale, come indicato nel paragrafo Premessa).

Se invece il provvedimento è in forma cartacea, è necessario scansionarlo integralmente (usando la funzione già disponibile), apponendo la firma digitale per attestare la conformità all'originale cartaceo e quindi, dopo averlo associato all'evento appropriato, eseguire l'invio.

In entrambi i casi, il provvedimento verrà memorizzato nel fascicolo informatico diventando disponibile per utilizzi successivi, quali il rilascio delle copie.

Gestione dei mancati invii telematici

Mancata consegna telematica

Relativamente ai casi di ricezione di "avviso di mancata consegna", si ricorda che il sistema provvede in automatico a inserire **tutte** le comunicazioni/notificazioni che riportano tale esito tra quelle "depositate in cancelleria" (quindi "da ritirare").

Dovendo procedere all'analisi del motivo di mancata consegna (vedi paragrafo *Esclusività della comunicazione telematica*, punto elenco 1), per decidere come procedere nell'operazione di comunicazione/notificazione, è necessario aprire l'avviso.

La dicitura del motivo di mancata consegna non è predeterminata (e a volte è in lingua inglese), dall'analisi degli avvisi di mancata consegna finora pervenuti si riscontrano le seguenti diciture, da non considerarsi esaustive, riconducibili a tre principali tipologie:

⁹ Art. 16, comma 3.

Sistemi Informatizzati Area Civile

indicazioni operative relative alle modifiche normative (DM 209/2012 e DL 179/2012)

Dicitura	Tipologia
User unknown	Casella sconosciuta (tipicamente indirizzo errato), casella scaduta o casella non attivata dall'utente
Casella inesistente	
Utente sconosciuto	
L'utente non esiste	
Mailbox disabled	
... doesn't exist	Casella piena ¹⁰
Casella piena	
Mailbox full	
Ecceduta la quota	Problemi di connessione tra i sistemi gestori di PEC
address syntax	
connection refused	
too many hops	
Superamento tempo massimo (non consegnato entro le 24h)	

Tabella 2

Si fa inoltre presente che il D.M. 44/2011, modificato dal D.M. 209/2012, ha previsto quanto segue: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore [...] nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna [...] viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori."* (D.M. 44/2011 art. 16, comma 4).

Allo scopo è stato realizzato – ed è già funzionante – un apposito servizio di consultazione degli avvisi di mancata consegna sul Portale dei Servizi Telematici e sui Punti di Accesso autorizzati (previa autenticazione tramite smart card per identificare con certezza l'avvocato che consulta).

Più in particolare, l'avvocato accede ad una specifica pagina web dove potrà visionare tutte le comunicazioni o notificazioni depositate in cancelleria; potrà inoltre scaricare l'avviso di mancata consegna così come ricevuto dal gestore di PEC del Ministero.

Il medesimo servizio potrà essere reso disponibile anche dai Punti di Accesso autorizzati.

Questa nuova funzione eviterà all'avvocato di recarsi in cancelleria per chiedere se ci sono delle comunicazioni non perfezionate.

Mancata individuazione dell'indirizzo di PEC

L'impossibilità a procedere alla comunicazione/notificazione tramite PEC si verifica anche nel caso in cui il sistema informatico non riesce ad individuare l'indirizzo di PEC del destinatario. In tal caso, da ritenersi eccezionale, il sistema di gestione dei registri SICID/SIECIC classifica il destinatario come 'non telematico' e inserisce la comunicazione/notificazione tra quelle depositate in cancelleria.

¹⁰ L'art. 20, comma 5, del D.M. 44/2011 recita: "il soggetto abilitato esterno è tenuto a [...] verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione", quindi in sostanza ad assicurarsi che la casella non si riempia.

Sistemi Informatizzati Area Civile

indicazioni operative relative alle modifiche normative (DM 209/2012 e DL 179/2012)

L'impossibilità di individuare un indirizzo di PEC può essere causata dagli eventi seguenti:

- il soggetto non si è dotato o non ha comunicato il proprio indirizzo di PEC (PEC non presente nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) - in tal caso, come indicato in Tabella 1, si provvede al deposito in cancelleria;
- il codice fiscale del soggetto destinatario (così come indicato nelle anagrafiche distrettuali) è **errato** o **mancante** e pertanto il sistema non è in grado di individuare l'indirizzo PEC del soggetto. In tale ipotesi, la causa **non** è imputabile al destinatario.

Dal punto di vista dell'operatività, pertanto, nel caso in cui il sistema identifichi il destinatario come non telematico **è necessario verificare che per il soggetto associato al fascicolo sia indicato correttamente il codice fiscale.**



Tribunale di Genova

Dirigenza

Ai sigg. Direttori Amministrativi
Ai sigg. Funzionari Giudiziari
addetti alle cancellerie civili
Al responsabile dell' Archivio civile
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Prot. N. 2826 /4 /2013

OGGETTO: Art. 40 comma 1 ter DPR 30.05.2002 n. 115 – Maggiorazione dell'importo dei diritti di copia – Risposta a quesito.

In relazione alla problematica di cui all'oggetto, si informa le SS.LL. che il Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile – Ufficio I°, con la nota che si allega alla presente, rispondendo ad un quesito formulato dalla Corte d'Appello di Salerno, ha chiarito alcune problematiche collegate alla maggiorazione dei diritti di copia.

L'art. 16 comma 6 del DL 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2012 n. 221, ha disposto che *“Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.”*, mentre il successivo comma 14 ha introdotto il comma 1 ter dell' art. 40 T.U. Spese di Giustizia, che testualmente recita: *“L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.”*.

Si precisa che l'elencazione dei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa imputabile al destinatario è contenuta nella nota DGSIA prot. N. 2667 del 01.02.2013 (disponibile nella cartella condivisa).

Sulla base di queste premesse normative, il Superiore Ministero ha chiarito che *“l'importo del diritto di copia maggiorato di dieci volte, quale sanzione prevista dal comma predetto, debba essere applicato ogni volta che venga rilasciata la copia di un atto la cui notifica o comunicazione è avvenuta in cancelleria per causa imputabile al destinatario, e quindi anche ad eventuali copie richieste, in copia conforme o semplice, in una fase successiva a quella della notificazione o comunicazione, in quanto la norma non reca alcuna distinzione né del tipo di copia, né del momento temporale della richiesta”*, con l'ulteriore precisazione che *“l'importo maggiorato del diritto di copia deve essere applicato nel caso in cui venga richiesta la copia dell' atto in questione, non potendosi rinvenire in capo al destinatario, un obbligo di ritiro dell'atto in cancelleria.”*.

Le SS.LL. vorranno pertanto provvedere, all'atto del rilascio delle copie degli atti, ad una verifica delle modalità di notificazione o comunicazione dell'atto di cui viene richiesta la copia, avendo cura di applicare la maggiorazione dell'importo dei relativi diritti laddove tale notificazione o comunicazione sia stata fatta presso la cancelleria anziché per via telematica e ciò sia dovuto a cause imputabili allo stesso richiedente.

Genova, 11.12.2013

IL DIRIGENTE
Dott. Claudio F. Camerini